

**COMUNE DI RIVOLI VERONESE (VR)**

**Allegato delibera di variazione del bilancio  
Proposta di variazione n. 13 del: 30-09-2022  
Riferimento delibera del n. 0**

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

**SPESE**

<b>Missione</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
<b>Programma</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>							
Titolo	1	Spese correnti	2022	100.819,57	27.236,32	128.055,89	147.494,87	27.236,32	174.731,19
			2023	92.900,00	0,00	92.900,00			
			2024	92.900,00	0,00	92.900,00			
		<b>Totale Programma 11</b>	2022	100.819,57	27.236,32	128.055,89	156.708,31	27.236,32	183.944,63
			2023	92.900,00	0,00	92.900,00			
			2024	92.900,00	0,00	92.900,00			
		<b>TOTALE MISSIONE 1</b>	2022	1.630.808,42	27.236,32	1.658.044,74	1.909.288,23	27.236,32	1.936.524,55
			2023	943.400,00	0,00	943.400,00			
			2024	913.700,00	0,00	913.700,00			
		<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	2022	5.709.892,06	27.236,32	5.737.128,38	6.639.215,98	27.236,32	6.666.452,30
			2023	3.313.900,00	0,00	3.313.900,00			
			2024	3.078.800,00	0,00	3.078.800,00			

**COMUNE DI RIVOLI VERONESE (VR)**

**Allegato delibera di variazione del bilancio  
Proposta di variazione n. 13 del: 30-09-2022  
Riferimento delibera del n. 0**

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

**ENTRATE**

<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	2022	512.250,44	27.236,32	539.486,76			
	2023	0,00	0,00	0,00			
	2024	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	2022	5.709.892,06	27.236,32	5.737.128,38	7.313.385,73	0,00	7.313.385,73
	2023	3.313.900,00	0,00	3.313.900,00			
	2024	3.078.800,00	0,00	3.078.800,00			

COMUNE DI RIVOLI VERONESE

**PROP. VARIAZ. NUMERO 13 DEL 30-09-2022**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> <b>VARIAZIONE N. 12/2022 (DEBITI FUORI BILANCIO)</b>
----------------------------------------------------------------------------

ATTO n. <b>0</b> Tipo <b>0</b> del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione <b>0</b>

<b>ENTRATE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori entrate</b>	<b>Minori entrate</b>	<b>Assestato</b>
<b>Fondo iniziale di cassa</b>	Cassa	1.596.347,51	0,00	0,00	1.596.347,51
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2022	512.250,44	27.236,32	0,00	539.486,76
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	2022	85.236,73	0,00	0,00	85.236,73
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	2022	33.454,90	0,00	0,00	33.454,90
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2022	1.468.700,00	0,00	0,00	1.468.700,00
	2023	1.410.300,00	0,00	0,00	1.410.300,00
	2024	1.376.700,00	0,00	0,00	1.376.700,00
	Cassa	1.755.110,65	0,00	0,00	1.755.110,65
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2022	222.827,00	0,00	0,00	222.827,00
	2023	129.900,00	0,00	0,00	129.900,00
	2024	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00
	Cassa	240.809,14	0,00	0,00	240.809,14
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2022	367.235,04	0,00	0,00	367.235,04
	2023	321.100,00	0,00	0,00	321.100,00
	2024	321.400,00	0,00	0,00	321.400,00
	Cassa	472.269,77	0,00	0,00	472.269,77
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2022	2.342.587,95	0,00	0,00	2.342.587,95
	2023	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00
	2024	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
	Cassa	2.560.392,00	0,00	0,00	2.560.392,00
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	2022	677.600,00	0,00	0,00	677.600,00
	2023	677.600,00	0,00	0,00	677.600,00
	2024	677.600,00	0,00	0,00	677.600,00
	Cassa	688.456,66	0,00	0,00	688.456,66
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2022</b>	<b>5.709.892,06</b>	<b>27.236,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.737.128,38</b>
	<b>2023</b>	<b>3.313.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.313.900,00</b>
	<b>2024</b>	<b>3.078.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078.800,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>7.313.385,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313.385,73</b>

COMUNE DI RIVOLI VERONESE

**PROP. VARIAZ. NUMERO 13 DEL 30-09-2022**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<b>USCITE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori uscite</b>	<b>Minori uscite</b>	<b>Assestato</b>
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2022	2.543.475,21	27.236,32	0,00	2.570.711,53
	2023	1.838.261,00	0,00	0,00	1.838.261,00
	2024	1.807.103,00	0,00	0,00	1.807.103,00
	Cassa	2.966.934,38	27.236,32	0,00	2.994.170,70
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2022	2.461.792,85	0,00	0,00	2.461.792,85
	2023	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00
	2024	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
	Cassa	2.920.485,13	0,00	0,00	2.920.485,13
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	2022	27.024,00	0,00	0,00	27.024,00
	2023	23.039,00	0,00	0,00	23.039,00
	2024	24.097,00	0,00	0,00	24.097,00
	Cassa	27.024,00	0,00	0,00	27.024,00
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	2022	677.600,00	0,00	0,00	677.600,00
	2023	677.600,00	0,00	0,00	677.600,00
	2024	677.600,00	0,00	0,00	677.600,00
	Cassa	724.772,47	0,00	0,00	724.772,47
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2022</b>	<b>5.709.892,06</b>	<b>27.236,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.737.128,38</b>
	<b>2023</b>	<b>3.313.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.313.900,00</b>
	<b>2024</b>	<b>3.078.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078.800,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>6.639.215,98</b>	<b>27.236,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.666.452,30</b>

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	<b>2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>674.169,75</b>	<b>-27.236,32</b>	<b>0,00</b>	<b>646.933,43</b>

**BILANCIO ASSESTATO + PROPOSTE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2022 - 2023 - 2024**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.596.347,51			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		85.236,73	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.058.762,04 0,00	1.861.300,00 0,00	1.831.200,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.570.711,53 0,00 64.600,00	1.838.261,00 0,00 52.000,00	1.807.103,00 0,00 51.300,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		27.024,00 0,00 0,00	23.039,00 0,00 0,00	24.097,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-453.736,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti(2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		406.736,76 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		47.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO ASSESTATO + PROPOSTE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2022 - 2023 - 2024**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	132.750,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	33.454,90	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.342.587,95	775.000,00	570.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	47.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.461.792,85 0,00	775.000,00 0,00	570.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO ASSESTATO + PROPOSTE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2022 - 2023 - 2024**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)**

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	406.736,76		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>-406.736,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro,  
nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Angeletti ha  
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di lavoro promossa con ricorso depositato in  
data 19/7/2019

DA

**TURRA MATTEO**, comparso in causa a mezzo dell'avv. Claudio  
Carli per mandato inserito nel fascicolo telematico ed  
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Verona,  
Via Del Fante n. 5

CONTRO

**COMUNE DI RIVOLI VERONESE**, in persona del Sindaco pro  
tempore, comparso in causa a mezzo dell'avv. Cristina Ursoleo  
per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente  
domiciliato presso lo studio della stessa in Modena, Via Canalino  
n. 36

OGGETTO: dequalificazione – risarcimento danni

UDIENZA DI DISCUSSIONE: 12/5/2022

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:

Nel merito in via principale:

Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad essere adibito a  
mansioni corrispondenti alla cat. C del CCNL Comparto  
Autonomie Locali ed al profilo di Istruttore - Coordinatore e  
Responsabile dei Servizi Tecnici Esterni, ovvero a mansioni  
equivalenti ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 D. Lgs n.  
165/2001;



ascertarsi e dichiararsi il carattere dequalificante delle mansioni assegnate al ricorrente dal 1/01/2017 in poi;

ascertarsi la sussistenza in capo al ricorrente di un danno patrimoniale e/o non patrimoniale identificabile nel danno alla professionalità ed all'immagine causalmente correlati alle condotte dequalificanti poste in essere dall'amministrazione convenuta dal 1/01/2017 in poi ed alla violazione da parte di quest'ultima di quanto disposto dall'art. 2087 c.c. e dall'art. 52 D.Lgs. n. 165/2001;

In ogni caso e per l'effetto:

condannarsi il Comune di Rivoli Veronese (VR), in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno da demansionamento, con correlata perdita di chance lavorative, danno che si quantifica, nella somma in linea di capitale di € 1.803,57 mensili, pari al 100% della retribuzione lorda (€ 1.803,57) per ogni mese di accertata dequalificazione a partire dal 1-1-2017, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;

con vittoria delle spese e delle competenze professionali, relative al presente procedimento, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.

#### CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:

In via preliminare:

Dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in epigrafe, per invalidità della procura alle liti, e di conseguenza per mancata instaurazione di un valido rapporto processuale.

Nel merito:

Voglia il Tribunale adito respingere il ricorso in epigrafe, in quanto infondato sia in fatto che in diritto.

Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.

#### **Motivi della decisione**

Turra Matteo ha prestato servizio presso il Comune di Rivoli Veronese con decorrenza dal 15.7.1991; venne assunto



inizialmente con la qualifica di “operaio specializzato” e conseguì in seguito con decorrenza 28.6.2004 l’inquadramento in cat. C, posizione economica e giuridica C1, Area Tecnica, Manutentiva, Progettuale del CCNL Comparto Autonomie Locali; gli venne attribuito nell’ambito di tale inquadramento il profilo di Istruttore con mansioni di “Coordinatore e Responsabile dei servizi tecnici”. Sostiene il ricorrente che a partire dal 2017, in concomitanza con l’assegnazione all’ufficio tecnico del geom. Marco Gamberoni, gli furono sottratti i compiti organizzativi e di coordinamento fino a quel tempo svolti e le sue mansioni si ridussero unicamente a compiti esecutivi, alla stregua del suo collega Ciliberti Claudio, inquadrato nel B1.

Tanto premesso in fatto e in diritto, il ricorrente Turra Matteo chiede l’accertamento del diritto ad essere adibito a mansioni corrispondenti alla cat. C, l’accertamento del demansionamento subito dal 1.1.2017 in poi e la condanna del Comune convenuto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale correlato alle condotte dequalificanti e quantificato in € 1.803,57, pari al 100% della retribuzione lorda.

Il Comune di Rivoli Veronese, ritualmente costituito, eccepisce l’inammissibilità del ricorso per invalidità della procura alle liti, nega fermamente che il ricorrente abbia svolto l’attività di “coordinamento dell’altro operaio sig. Ciliberti” e che abbia gestito in autonomia i rapporti con le ditte esterne incaricate di svolgere manutenzione ed ha comunque contestato che la quantificazione del danno possa ragionevolmente esser parametrata sull’integrale retribuzione lorda.



\*\*\*

Va premesso in punto di diritto che nel settore del rapporto di pubblico impiego privatizzato, la disciplina che regola il c.d. *ius variandi* è contenuta nell'art. 52 del d. lgs 165/2001, secondo cui "Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ed è principio acquisito nella giurisprudenza di merito come di legittimità quello cui la disposizione suindicata assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità acquisita.." (*ex plurimus*, cass. 976,450 del 2019).

Il CCNL Comparto Autonomie Locali definisce la categoria C, cui apparteneva il ricorrente, nei seguenti termini: "appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: approfondite conoscenze mono-specialistiche e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento; contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili; relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto; relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale".



L'istruzione testimoniale compiuta conduce alla conclusione che i compiti concretamente assegnati al ricorrente erano di contenuto inferiore, sotto il profilo professionale, rispetto a quelli descritti poc'anzi, in quanto scevri da profili concettuali, non implicanti alcuna significativa esperienza e consistiti essenzialmente in attività esecutive.

Chiarissima in tal senso è la testimonianza del sig. Ciliberti Claudio, in servizio all'epoca della testimonianza e a conoscenza dei fatti, avendo lavorato fianco a fianco con il ricorrente stesso. Tale teste ha descritto nei termini testuali che seguono le mansioni affidate al ricorrente: "Sin da quando ho iniziato a lavorare i dipendenti/operai dell'ufficio tecnico eravamo soltanto noi due. Il responsabile dell'ufficio diceva a Turra quali fossero le ditte appaltatrici e fornitrici che dovevano operare sul territorio e gli diceva di coordinarle. Ad esempio se vi era una rottura era il Turra che chiamava la ditta esterna e ordinava il ripristino. Era il Turra che coordinava anche il mio lavoro nel senso che mi diceva giorno dopo giorno cosa doversi fare. Quanto al rapporto con le ditte fornitrici, era il Turra che, nell'ambito delle ditte individuate dall'ufficio tecnico, mi diceva presso quale ditta fornitrice recarmi per l'acquisto del materiale che occorreva e de quale avevo rilevato la necessità. Io lo acquistavo e portavo il documento di trasporto al Turra che a sua volta lo consegnava all'ufficio tecnico e se ne teneva una copia per controllare il budget a disposizione presso quella ditta fornitrice.... In tutto il periodo di lavoro, pur cambiando i responsabili dell'ufficio, a me più di tanto non cambiava perché il mio coordinamento e le modalità lavorative di



noi operai dell'ufficio sono rimaste sempre le stesse fino al 2017. Soltanto dal 2017 ci veniva consegnata una tabella di servizio, anzi per meglio dire una griglia vuota, da Francesco Gamberoni a entrambi e noi la compilavamo secondo il lavoro svolto giorno per giorno riempiendo le varie righe. Nell'arco temporale 2017-2019 le modalità di griglia sono state modificate fino ad arrivare a indicazioni precise e puntuali sullo specifico lavoro svolto.

Confermo le attività di cui al capo 7 del ricorso che mi vengono lette come attività svolte dalle ditte appaltatrici e coordinate dal ricorrente. L'attività di coordinamento del Turra consisteva nel chiamare la ditta di volta in volta necessaria per interventi segnalati o dall'ufficio o dal sindaco o da privati cittadini o da aziende e nello spiegare loro cosa dovessero fare. .... Tale organizzazione del lavoro è cambiata totalmente da quando è diventato responsabile Marco Gamberoni. Fino ad allora si svolgevano così. Dopo Marco Gamberoni coordinava lui direttamente la operatività delle varie ditte, iniziando anche il controllo fisico sul territorio recandosi sul posto. Io sono stato assunto come B1 e due o tre anni fa sono passato B3. Il Turra credo fosse B3 o C quando sono arrivato io.

Confermo di non aver avuto l'indennità di produttività per l'anno 2016 ma non ricordo il perché, forse perché mancavano delle valutazioni.

Quanto al capo 10 ne confermo il contenuto, precisando che dal 2017 pur rimanendo eguali le modalità di lavoro con le ditte esterne, la gestione e il coordinamento è stato assunto da Marco Gamberoni. Ad esempio: per quanto riguarda il rapporto con le



ditte di manutenzione dei mezzi, fino al 2017 era il Turra che gestiva le scadenze delle revisioni e un mese prima circa mi indicava di portare a revisione il mezzo presso l'officina indicata precedentemente dall'Ufficio. Dopo il 2017 tale compito veniva gestito direttamente dal responsabile e non passava più per la mia persona, poiché veniva direttamente la ditta a prelevarlo e portarlo in officina. Dal 2017 in poi tutte le attività precedentemente svolte dal Turra sono state svolte da Marco Gamberoni. Di conseguenza, io non sono più stato coordinato nello svolgimento del mio lavoro da lui, ma le indicazioni me le dava direttamente Gamberoni e non dovevo più relazionarmi con Turra. Nel 2017/2018 io e Turra avevamo due mezzi distinti ed ognuno usciva con il proprio mezzo, io venivo coordinato da Gamberoni. Poi dopo qualche mese, circa sei, uno dei due si è rotto e non è stato più riparato, a qual punto uscivamo con lo stesso mezzo, coordinati entrambi da Gamberoni. Nel periodo di lavoro di sei mesi in cui abbiamo lavorato con due mezzi diversi, il Turra svolgeva il mio stesso lavoro pur non conoscendo io direttamente l'ordine di servizio diretto a lui, ma mi capitava durante la giornata di servizio di vederlo ad esempio fare un giardino mentre io ne facevo un altro secondo le indicazioni di Gamberoni...Quanto al capo 30, ne confermo il contenuto, precisando che il problema si è posto quando il Turra ed io abbiamo lavorato su un unico mezzo, poiché Marco Gamberoni chiamava soltanto me al telefono e dava indicazioni sul lavoro da svolgere non soltanto a me ma anche al Turri per mio tramite. Ciò mi poneva in grande disagio, atteso che dovevo dare indicazioni



io a chi fino ad allora avevo sempre ritenuto essere il mio superiore”.

Non si ha ragione di dubitare della credibilità e attendibilità di tale testimonianza, in quanto resa da un soggetto che lavorò quotidianamente insieme al ricorrente, condividendo con lui anche gli spostamenti in auto, e che -essendo ancora in servizio- non ha alcun interesse ad una deposizione sbilanciata a favore del ricorrente, rispetto al quale tra l'altro non risulta sussistente alcun particolare legame.

Non altrettanto è a dirsi con riguardo alle altre testimonianze, in particolare, non sufficientemente informato appare il testimone Francesco Gamberoni, poiché fu responsabile del Servizio tecnico lavori pubblici e manutenzione fino al 2016, e dunque non aveva tale compito nel periodo in cui il ricorrente assume essere stato demansionato.

Né appare credibile, per ragioni diverse, legate non già alla conoscenza dei fatti ma alla propensione a descriverli con equidistanza, il testimone Marco Gamberoni, il quale secondo il racconto del ricorrente, confermato dal Ciliberti, fu proprio colui che attuò il demansionamento per cui è causa e che, per ragioni non emerse processualmente, non aveva un rapporto sereno con il ricorrente (il Ciliberti narra che non dialogava direttamente con il ricorrente, ma gli impartiva le istruzioni solo per suo tramite).

L'evidente deviazione, nel concreto svolgimento degli incarichi, dal livello professionale descritto nella declaratoria contrattuale che, lo si ripete, è incentrata sullo spessore concettuale e di coordinamento, conduce linearmente al risarcimento del danno,



atteso che lo svolgimento di compiti esecutivi si protrasse per molto tempo, verosimilmente determinando una perdita di *chance* di crescita professionale all'interno dell'ente locale territoriale e al di fuori di esso e un detrimento della professionalità acquisita.

Tenuto conto di tali verosimili ricadute sulla sfera professionale del ricorrente, appare equamente determinato un risarcimento pari al 30% della retribuzione lorda di € 1.803,57 (€ 541,00) e commisurato alle mensilità (in numero di 34) comprese fra il gennaio 2017 e il 28.10.2019, data della cessazione del rapporto di lavoro.

Quanto alle altre voci di danno, descritte nella memoria finale in termini di danno morale, esistenziale e da mobbing, si deve sottolineare in primo luogo che le allegazioni di cui al ricorso vertono tutte sul danno alla professionalità e non toccano gli ulteriori profili sviluppati nel prosieguo; profili che comunque non appaiono realmente supportati dall'istruttoria, atteso che -pur essendo evidente la scollatura tra le mansioni svolte e l'inquadramento assegnato- non emergono condotte realmente mortificanti e/o umilianti e/o tali da ledere la dignità o da configurare una situazione di mobbing.

Le relative domande, quindi, non possono essere accolte.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata:



1. Accerta e dichiara l'intervenuto demansionamento in danno di Turra Matteo dal 1.1.2017 al 28.10.2019;
2. Condanna il Comune di Rivoli Veronese in persona del Sindaco alla corresponsione a titolo di risarcimento del danno della somma pari a € 18.394,00 oltre ad interessi e rivalutazione;
3. Condanna il Comune convenuto a corrispondere le spese di lite liquidate in € 4766,00 oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf..

Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.

Verona, 12 maggio 2022

IL GIUDICE

dott. Cristina Angeletti



**Conteggio in forza della sentenza n. 195/2022 RG. 1450/2019 Trib. Verona**

Indennità liquidata in sentenza	18.394,00 €
Interessi legali	314,66 €
Rivalutazione	1.573,49 €
<b>Totale indennità</b>	<b>20.282,15 €</b>

Spese legali liquidate in sentenza	4.766,00 €
15% rimborso forfettario	714,90 €
CNPA 4%	219,24 €
IVA 22%	1.254,03 €
<b>Totale spese legali</b>	<b>6.954,17 €</b>

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>27.236,32 €</b>
---------------------------	--------------------